

(N. 2000)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MARTINO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAMBRONI)

e col **Ministro della Difesa**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA II 17 MAGGIO 1957

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia ed il Cile
sul servizio militare, conclusa in Roma il 4 giugno 1956

ONOREVOLI SENATORI. — Il 4 giugno 1956 è stata conclusa in Roma una Convenzione fra il Governo della Repubblica Italiana e quello della Repubblica del Cile allo scopo di eliminare gli inconvenienti cui sono esposti, per il soddisfacimento degli obblighi militari, i cittadini di ciascuno dei due Stati che siano in possesso anche della cittadinanza dell'altro.

Si è dovuto lamentare, infatti, in conseguenza a tale doppia nazionalità, che giovani sottoposti all'obbligo del servizio militare verso tutti e due i Paesi e posti nell'evidente impossibilità di assoggettarvisi, incorrono nel reato di diserzione nei confronti dello Stato nel quale non adempiono ai loro obblighi di leva.

La Convenzione si compone di 11 articoli ed in essa sono contemplate le seguenti norme:

facoltà ai cittadini che possiedono la doppia nazionalità di assolvere gli obblighi militari nelle forze armate italiane o cilene;

dimostrazione del servizio militare prestato attraverso un certificato ufficiale dalle competenti autorità del Paese presso il quale è stato assolto l'obbligo di leva;

esenzione dal servizio militare per incapacità fisica, conformemente a quanto previsto in materia dalle leggi sul servizio militare obbligatorio di uno dei due Paesi.

Inoltre, viene considerato come assolto il servizio militare di leva nei confronti di quei giovani che, possedendo la nazionalità di ciascuno dei due Paesi, contraggono arruolamento volontario nelle forze armate di uno dei due Paesi per una durata, però, non inferiore a quella

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del servizio militare obbligatorio stabilito dalle leggi di questo Paese al momento dell'arruolamento.

È stabilito anche che i cittadini dei due Paesi i quali abbiano ottenuto una sospensione o un rinvio della chiamata alle armi da parte delle competenti autorità di uno dei due Paesi, non potranno esser chiamati a prestar servizio nelle forze armate dell'altro Paese fino a quando non sia scaduto il termine della sospensione o del rinvio.

Infine, viene disposto che le norme della Convenzione non possono ostacolare le istruzioni che potrebbero esser dettate dalle auto-

rità competenti di ciascuno dei due Paesi in caso di richiamo alle armi per mobilitazione delle persone oggetto della Convenzione stessa.

Resta in ogni modo affermato il principio che le disposizioni della Convenzione non possono pregiudicare in nulla la posizione giuridica degli interessati in materia di nazionalità.

La Convenzione in parola, che entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche, è stata conclusa senza limitazione di durata e con la clausola della sua denuncia in ogni momento, con preavviso di sei mesi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione fra l'Italia ed il Cile sul servizio militare, conclusa in Roma il 4 giugno 1956.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

CONVENZIONE

FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL CILE SUL SERVIZIO MILITARE

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DEL CILE,

al fine di eliminare le difficoltà in cui si trovano i loro cittadini che
posseggono ugualmente la cittadinanza dell'altro Paese, per ciò che ri-
guarda l'adempimento dei loro obblighi militari,

hanno deciso di stipulare una Convenzione sul servizio militare nei
termini seguenti:

Articolo I

Le persone che posseggono ugualmente la cittadinanza italiana e
cilena, saranno considerate come se avessero adempiuto gli obblighi mi-
litari loro imposti dalle leggi dei due Paesi, allorchè abbiano adempiuto
tali obblighi nelle forze armate italiane o cilene e presentino come pro-
va un certificato rilasciato dalle autorità italiane o cilene competenti.

Articolo II

I cittadini dei due Paesi esenti dal servizio militare per incapacità
fisica, in conformità alle leggi sul servizio militare obbligatorio di uno
dei due Paesi, saranno considerati, agli effetti della presente Convenzione,
come se avessero adempiuto agli obblighi militari, quando presentino,
come prova dell'esenzione, un certificato rilasciato dalle autorità compe-
tenti di detto Paese.

Le altre esenzioni dal servizio militare possono essere riconosciute
soltanto nella misura in cui tali disposizioni esistono nelle leggi dei due
Paesi.

Articolo III

I cittadini dei due Paesi che volontariamente prestino servizio nelle
forze armate di uno dei due Paesi, saranno considerati come se avessero
adempiuto gli obblighi militari, purchè il servizio prestato non sia in-
feriore al periodo del servizio militare obbligatorio previsto dalle leggi
vigenti nel Paese stesso al momento dell'arruolamento.

Articolo IV

I cittadini dei due Paesi che abbiano ottenuto una sospensione o un
rinvio della chiamata alle armi da parte delle competenti autorità di uno

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei due Paesi, non saranno chiamati a prestar servizio nelle Forze armate dell'altro Paese fino a quando il periodo di sospensione o di rinvio sia giunto al termine. Un certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese che abbia concesso la sospensione o il rinvio, sarà accettato come prova della stessa sospensione o del rinvio.

Articolo V

Le richieste inoltrate dai cittadini dei due Paesi in base alla presente Convenzione, dovranno contenere i seguenti dati personali: cognome e nome, data e luogo di nascita, nome dei genitori, stato civile, numero e data della carta d'identità e indicazione dell'autorità che l'ha rilasciata, professione e domicilio.

Tali richieste saranno inoltrate in conformità alla presente Convenzione senza che siano necessari ulteriori formalità e requisiti, oltre a quelli espressamente stabiliti dalla presente Convenzione.

Articolo VI

I certificati rilasciati agli interessati, in base alla presente Convenzione, dalle competenti autorità di una delle Parti Contraenti, dovranno precisare il tempo e la natura degli obblighi militari adempiuti e saranno rilasciati agli interessati in conformità agli articoli precedenti.

Articolo VII

La presente Convenzione non sarà di ostacolo, in caso di emergenza, a che le competenti autorità richiamino in servizio le persone di cui si tratta nella Convenzione stessa e le collochino nei quadri della riserva.

Articolo VIII

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano in nessun modo la condizione giuridica delle persone interessate in materia di cittadinanza.

Articolo IX

Qualsiasi controversia relativa all'applicazione e all'interpretazione della presente Convenzione è risolta per via diplomatica o mediante quelle procedure che saranno stabilite dalle Parti Contraenti.

Articolo X

La presente Convenzione sarà applicata ai cittadini delle Parti Contraenti i quali, in qualsiasi epoca, abbiano prestato servizio nelle forze armate dell'altro Paese.

Articolo XI

La presente Convenzione sarà ratificata dalle Parti Contraenti in conformità alle rispettive norme costituzionali ed entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche che sarà effettuato il più presto possibile.

La presente Convenzione rimarrà in vigore fino a sei mesi dopo che una delle Parti Contraenti abbia notificato all'altra l'intenzione di farla cessare.

FATTO in Roma il 4 giugno 1956 in doppio esemplare in italiano e in spagnolo, ambedue i testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo

della Repubblica Italiana

A. ROSSI LONGHI

Per il Governo

della Repubblica del Cile

VERGARA

CONVENIO

ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILI Y EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ITALIANA SOBRE SERVICIO MILITAR

EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE y el GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ITALIANA,

tratando de eliminar las dificultades que encuentran sus ciudadanos que poseen igualmente la nacionalidad del otro país, en relación al cumplimiento de sus obligaciones militares,

han decidido estipular un convenio sobre el servicio militar en los siguientes términos:

Artículo I

Los individuos que poseen igualmente la ciudadanía italiana y la chilena, serán considerados como si hubiesen cumplido las obligaciones militares que les fueron impuestas por la legislación de los dos países, cuando hayan cumplido con tales obligaciones en las fuerzas armadas italianas o chilenas y presenten como prueba de ello un certificado otorgado por las autoridades italianas o chilenas competentes.

Artículo II

Los ciudadanos de los dos países eximidos del servicio militar por incapacidad física, en conformidad a las leyes sobre servicio militar obligatorio de uno de los dos países, serán considerados, para los efectos del presente Convenio, como si hubiesen cumplido con las obligaciones militares cuando presenten, como prueba de la exención, un certificado otorgado por las autoridades competentes de dicho país.

Las otras dispensas del servicio activo no podrán ser reconocidas, sino que en la medida en que dichas disposiciones existan en las legislaciones de ambos países.

Artículo III

Los ciudadanos de los dos países que voluntariamente presten servicio en las fuerzas armadas de uno de los dos países, serán considerados como que han cumplido las obligaciones militares, siempre que el servicio prestado no sea inferior al período del servicio militar obligatorio previsto por las leyes sobre la materia, vigentes en el mencionado país en el momento de enrolamiento.

Artículo IV

Los ciudadanos de los dos países que hayan obtenido un licenciamiento o aplazamiento de la llamada a las armas por las autoridades competentes de uno de los dos países, no serán llamados a prestar servicio en las fuerzas armadas del otro país, sino cuando el período de licenciamiento o aplazamiento haya terminado. Un certificado otorgado por las autoridades competentes del país que haya concedido el licenciamiento o aplazamiento, será aceptado como prueba de tal licenciamiento o aplazamiento.

Artículo V

Las solicitudes presentadas por los ciudadanos de los dos países en virtud de la presente Convención, deberán contener los siguientes datos personales: apellido y nombre, fecha y lugar de nacimiento, nombre de los padres, estado civil, número y fecha de la cédula de identidad e indicaciones de las autoridades que la otorgaron, profesión y domicilio.

Estas solicitudes serán entregadas en conformidad con este Convenio sin necesidad de ulteriores formalidades y requisitos, fuera de aquellos expresamente establecidos por el presente Convenio.

Artículo VI

Los certificados entregados a los interesados en virtud de la presente Convención por las autoridades competentes de una Parte Contratante, deberán precisar el tiempo y la naturaleza de las obligaciones militares cumplidas y serán otorgados a los interesados en conformidad a los artículos precedentes.

Artículo VII

En el presente Convenio, nada impedirá en caso de emergencia a las autoridades competentes de una de las Partes Contratantes, reclamar en servicio a las personas tratadas en el presente Convenio y colocarlas en los cuadros de reserva.

Artículo VIII

Las disposiciones del presente Convenio no perjudican en ningún modo la condición jurídica de las personas interesadas en materia de ciudadanía.

Artículo IX

Cualquier controversia relacionada con la aplicación e interpretación de la presente Convención, será resuelta por vía diplomática o mediante aquellos procedimientos que las Partes Contratantes establezcan.

Artículo X

El presente Convenio será aplicado a los ciudadanos de las Partes Contratantes, que, en cualquier época, hayan prestado servicio en las fuerzas armadas del otro país.

Artículo XI

El presente Convenio será ratificado por las Partes Contratantes en conformidad a las respectivas normas constitucionales y entrará en vigencia en la fecha del canje de ratificación, que se llevará a efecto lo más pronto posible.

La presente Convención permanecerá en vigencia hasta sei meses después que una de las Partes Contratantes haya notificado a la otra su intención de hacerlo cesar.

DADO en Roma el 4 junio 1956 en doble ejemplar, en español e italiano, dando ambas partes igualmente fé.

Por el Gobierno
de la República de Chile

VERGARA

Por el Gobierno
de la República italiana

A. ROSSI LONGHI